



VADEMECUM CENTRI PER L'IMPIEGO CALABRESI

Servizio di accompagnamento e assistenza tecnica
per il potenziamento del Sistema Informativo Lavoro
a supporto delle misure "anticrisi".

Progetto di realizzazione Banca dati della disoccupazione in Calabria

a cura di
Daniela De Blasio

INDICE

PREMESSA	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2. I LAVORATORI SOSPESI: CHI SONO?	9
3. ITER PROCEDURALE PER ACCEDERE AI BENEFICI	11
4. RUOLO DEL DATORE DI LAVORO	17
5. RUOLO DELL'INPS	23
6. RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	27
7. SEDI REGIONALI DEI CENTRI DELL'IMPIEGO	35
ALLEGATI	59

PREMESSA

La collaborazione tra i soggetti che a vario titolo si occupano delle politiche del lavoro è un sistema virtuoso atto a contrastare più energicamente la crisi che sta investendo il nostro Paese.

Il Vademecum elaborato da Azienda Calabria Lavoro nell'ambito del Servizio di accompagnamento e assistenza tecnica per il potenziamento del Sistema Informativo Lavoro a supporto delle misure "anticrisi", progetto di realizzazione Banca dati della disoccupazione in Calabria, vuole essere uno strumento in grado di semplificare, attraverso la "conoscenza", le procedure di gestione del complesso sistema delle misure "anticrisi" e, dunque, consentire il reinserimento dei lavoratori calabresi nel mercato del lavoro locale.

Daniela De Blasio
Direttore Generale
Azienda Calabria Lavoro

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Alla luce della delicata congiuntura economica internazionale, il Governo interviene con un pacchetto di rilevanti misure volte direttamente ed indirettamente ad alleviare gli effetti negativi che l'attuale globale recessione economica provoca sulle famiglie e sui soggetti più bisognosi, ma anche sull'economia e sul mondo della produzione.

Gli effetti sui redditi e sull'occupazione registrano la gravità del momento.

I dati del PIL parlano chiaro: nel 2008, esso si è ridotto dello 0,9% con una caduta del 2,6% nell'ultimo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le previsioni per il 2009 indicano una riduzione del prodotto nell'ordine del 3%.

La situazione italiana, peraltro, presenta elementi di fragilità, non solo riconducibili al maggiore peso del debito pubblico, ma risultanti dalla modesta crescita economica che si è realizzata nell'ultimo decennio e che si traduce in minori risorse per l'innovazione e la ricerca, in perdita di competitività, in peggiore redistribuzione di ricchezza e crescente aumento del disagio sociale.

Profonda, anche se meno visibile rispetto alle difficoltà dell'industria, è la sofferenza delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi che si manifesta con una accelerazione dei processi di ridimensionamento dell'offerta.

In questo delicato momento, l'Italia ha bisogno di una strategia di contrasto alla crisi che sostenga la domanda privata e utilizzi la spesa pubblica per realizzare investimenti che rafforzino la competitività del paese, abbattendo le carenze infrastrutturali in un nuovo paradigma di sostenibilità dello sviluppo.

Serve un piano robusto, efficace e veloce, che proceda lungo tre direttrici: famiglie, imprese, Stato.

In questo contesto si inseriscono i provvedimenti legislativi adottati nell'ambito della cosiddetta manovra anticrisi.

In particolare, in questa sede, daremo delle linee guida inerenti l'art.19 del decreto 2/2009, la direttiva del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10/02/2009, l'Accordo Stato regioni province autonome, la nota di chiarimento del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 16/02/2009, e la circolare 6 marzo 2009 n. 39.

L'articolo 19 della Legge 2/2009 prevede il potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospen-

sione dal lavoro, subordinando l'erogazione del trattamento ad un intervento integrativo degli Enti Bilaterali. I criteri e le modalità per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, saranno regolamentati in un successivo decreto.

Occorre comunque rilevare che l'iter di conversione in legge ha introdotto alcune opportune modificazioni, in primis, la specifica che prevede la possibilità, fino all'entrata in vigore del decreto attuativo, di concedere il trattamento di disoccupazione senza la necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.

Risultano altresì confermate le proroghe relative alle seguenti misure: ammortizzatori sociali in deroga (**con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato**), l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, la possibilità di attivare contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nell'ordinario campo di applicazione e lo stanziamento delle risorse a favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Ci soffermeremo ora sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (**articolo 19, commi da 1 a 17**).

- È riconosciuto l'accesso, per specifiche categorie di lavoratori, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, a un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, all'istituto sperimentale per il triennio 2009-2011, di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, pari al 10% del reddito dell'anno precedente.
- È riconosciuto il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali. **Esso è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione o, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.** Per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento è prevista l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, esclusivamente per quanto riguarda la contribuzione figurativa.

I provvedimenti adottati dal decreto 2/2009 sono stati recepiti e resi operativi attraverso la **Direttiva del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 10.02.2009** che ha per oggetto il reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche.

Questa direttiva in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto:

- **la trasmissione in via telematica da parte dell'INPS alla Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione, dei dati disponibili relativi ai lavoratori che percepiscono il trattamento di sostegno al reddito.**
- **la messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata contenente i dati relativi ai percettori di trattamento di sostegno al reddito, accessibile alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione ed ai servizi competenti ai sensi dell'art. 1 D.lgs.297/2002.**
- **l'affidamento a un gruppo di pilotaggio composto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal direttore generale dell'INPS e dai direttori generali della Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione di un tavolo di lavoro, al fine di rendere immediatamente operativo quanto disposta dalle nuove norme.**

Tali interventi e le relative competenze di attuazione sono state precisate **dall'Accordo Stato Regioni province autonome del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 12 febbraio 2009.**

In particolare, si dispone che, con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento previsto dall'art. 19 del d.l. 185/2998 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, il contributo nazionale sia impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito. Mentre il contributo Regionale sarà impiegato per le azioni di politica attiva e di completamento di sostegno al reddito.

L'INPS acquisisce la dichiarazione di immediata disponibilità (da ora in poi, per brevità, DID) dai lavoratori ed eroga il sostegno al reddito per la parte imputata ai fondi nazionali.

L'elenco dei lavoratori che percepiscono il trattamento viene trasmesso alla Regione in via telematica.

Il Governo e le Regioni definiranno successivamente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi tra l'Inps e le Regioni medesime, ai fini dell'attuazione del sistema degli ammortizzatori in deroga, per salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.

Per ciò che concerne la **Nota di chiarimento** del Ministero del Lavoro, della salute e della politica sociale del 16.02.2009, essa ha fornito chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante **l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico, alla stregua di quanto previsto dal D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28.1.2009, n. 2.**


Tali misure rientrano nel quadro degli interventi di semplificazione delle procedure e di emersione del lavoro sommerso e sono dirette a semplificare la vita dei datori di lavoro, con la previsione di procedure semplificate per attivare le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro domestico e con la possibilità di effettuare tutti gli adempimenti connessi senza ulteriori oneri amministrativi.

Con la **Circolare 6 marzo 2009, n. 39** l'INPS ha chiarito ed illustrato ulteriormente la propria interpretazione dell'articolo 19, comma 1, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge 29 gennaio 2009, n. 2) in materia di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione in questi termini: *Nuovo trattamento in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.*

Di seguito, sono evidenziate le novità della normativa:

- 1 - aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;**
- 2 - aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;**
- 3 - estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.**

Riassumendo graficamente:



Fonte: www.uila.eu/public/newsletters/lavoratori_sospesi_crisi_aziendali.pdf

2. LAUORATORI SOSPESI: CHI SONO?

L'esecuzione del contratto di lavoro può talvolta rimanere sospesa per effetto di determinate vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della prestazione.

Nel novero di tale fattispecie vengono ricondotte diverse ipotesi che, però, trovano nella "temporanea" mancanza della prestazione il solo elemento unificatore.

Tali fatti possono essere attinenti alla sfera del lavoratore (*artt. 2110, 2118 e 2119 del codice civile*), nel qual caso questi dovrà essere esente da colpa per evitare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione possa legittimare la risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro; oppure possono conseguire a fatti attinenti all'impresa o all'imprenditore e in questo caso la legge addossa al datore di lavoro una responsabilità diretta a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi elemento di colpa.

L'ipotesi classica di sospensione del rapporto lavorativo per causa del datore di lavoro è, ovviamente, quella attinente a una sospensione, momentanea o definitiva, dell'attività produttiva, e ciò a prescindere dalla volontà dell'imprenditore.

In questi casi opera il principio della "continuità del salario" al fine di tutelare la posizione contrattuale del prestatore di lavoro, svincolando il diritto alla retribuzione dalle variabili vicende dell'impresa.

Con la circolare n. 73 del 26 maggio 2009 l'INPS fornisce alcune importanti precisazioni relative alle azioni di tutela dell'occupazione per i lavoratori (e apprendisti) sospesi. La circolare in questione, riprendendo quanto specificato nel comma 1, articolo 2 del DM 20 maggio 2009, chiarisce il significato di "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", facendo rientrare in tali ipotesi:

- crisi di mercato;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazione;
- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;

- sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevisti (incendio, calamità naturali);
- ritardati pagamenti oltre i 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

L'art. 19 del D.L. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009 e modificato dall'art. 7 – ter del D.L. n. 5/2009 (convertito nella legge n. 33/2009) ha introdotto importanti modifiche in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga anche a tipologie di rapporti di lavoro "atipiche".

Le lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo, si occupano dei lavoratori non apprendisti e prevedono che, dal 1 gennaio 2009, tutti i lavoratori non destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possano beneficiare rispettivamente dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ovvero ridotti.

Per quanto attiene invece i lavoratori apprendisti (con almeno 3 mesi di servizio) la norma di riferimento è la lettera c) del citato comma 1 la quale prevede, al verificarsi di una sospensione per crisi ovvero di un licenziamento per ragioni economiche, l'erogazione a tali soggetti, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di un trattamento pari all'indennità di disoccupazione con requisiti normali.

Condizione per poter beneficiare di tale trattamento è che la sospensione sia dovuta a crisi aziendali o occupazionali intendendo per tali gli eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato ovvero gli eventi naturali che comportano, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini e clienti. Altra condizione prevista dalla norma è quella per la quale gli enti bilaterali del settore debbono assumere l'impegno ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20% dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti. Per il solo anno 2009 tale prestazione integrativa può essere erogata anche da un fondo interprofessionale per la formazione continua, come previsto dal comma 1 articolo 3 del DM 20 maggio 2009.

In sostanza tali provvedimenti estendono la fruizione di strumenti a tutela del reddito a soggetti che secondo la normativa precedente non ne sarebbero beneficiari (dipendenti di piccole imprese, apprendisti, lavoratori a progetto ecc.).

3. ITER PROCEDURALE PER ACCEDERE AI BENEFICI

Le fasi di difficoltà o di vera e propria crisi dell'azienda comportano notevoli problemi occupazionali, che assumono importanza, oltre che sul piano economico, anche su quello sociale.

Per questa fondamentale motivazione, lo Stato non può disinteressarsi né del destino delle imprese né della sorte dei lavoratori che vedono messo in pericolo il proprio posto di lavoro dalle decisioni assunte dall'impresa al fine di superare la crisi.

Questo articolato sistema di interventi può essere così riassunto:

- nel caso in cui l'azienda sia colpita da crisi, temporanea o strutturale, il cui superamento permetterà il mantenimento degli stessi livelli occupazionali è previsto l'intervento della cassa integrazione guadagni (Cig) ordinaria o straordinaria;
- nell'ipotesi in cui l'azienda ritenga di non essere in grado di mantenere gli stessi livelli occupazionali è previsto l'avvio di procedure che portano ai licenziamenti collettivi e alla conseguente collocazione in mobilità dei lavoratori licenziati;
- in alternativa si può ricorrere ai contratti di solidarietà.

TIPOLOGIA DEI BENEFICI

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La legge distingue due tipi di intervento: quello ordinario e quello straordinario.

Entrambi sono finanziati attraverso un contributo fisso posto a carico del datore di lavoro. Al finanziamento dell'intervento straordinario contribuisce anche un intervento dello Stato.

La *ratio legis* è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.

Nei casi previsti dalla legge, la riduzione parziale o totale dell'orario di lavoro dà luogo all'intervento della **cassa integrazione guadagni (CIG)** consistente in una prestazione economica (erogata dall'Inps), in favore dei lavoratori sospesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Una interessante forma di intervento per fronteggiare i problemi occupazionali derivanti dalla crisi dell'impresa è rappresentata dai **contratti di solidarietà**.

La legge disciplina due differenti tipi di contratti: **difensivi** ed **espansivi**.

Nel primo caso si utilizza la riduzione dell'orario di lavoro per evitare i licenziamenti.

Nel secondo caso la riduzione di orario è finalizzata ad incrementare l'occupazione.

Ne consegue che i **contratti di solidarietà espansivi** assicurano ai datori di lavoro particolari benefici contributivi.

Possono fare ricorso ai CDS tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

MOBILITÀ

Qualora si verifichi, nel corso di attuazione del programma di risanamento, l'eventualità di non poter salvaguardare i livelli occupazionali, l'impresa può avviare le procedure per la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti.

Il lavoratore viene iscritto alla **lista regionale di mobilità**.

La decorrenza dei benefici (sostegni alla ricollocazione) connessi all'iscrizione in lista decorre dal giorno successivo al licenziamento.

I lavoratori che hanno diritto all'**indennità di mobilità** (licenziati da imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS) devono indirizzare apposita domanda all'Inps presentandola al Centro per l'Impiego competente e/o all'Inps entro e non oltre 68 giorni dalla data del licenziamento: entro lo stesso termine di 68 giorni, tutti i lavoratori licenziati (che non hanno diritto all'indennità di mobilità) possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego e/o all'INPS ai fini della richiesta dell'indennità di disoccupazione ordinaria. L'indennità di mobilità è pari al 100% della retribuzione per i primi 12 mesi, successivamente andrà a scalare.

I lavoratori che presentano istanza di iscrizione in lista di mobilità devono recarsi presso il Centro per l'impiego entro 60 giorni dalla data di licenziamento. La durata di iscrizione in lista di mobilità, come nel caso dell'indennità di mobilità, varia in relazione all'età del lavoratore ed all'ubicazione dell'azienda. (vedi brochure)

DISOCCUPAZIONE

Indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali.

In generale, sono assoggettate all'assicurazione contro la disoccupazione le persone di entrambi i sessi e di qual-

siasi nazionalità che abbiano compiuto l'età minima per l'ammissione al lavoro e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui.

Per stato di disoccupazione si deve intendere:

- **la cessazione del rapporto di lavoro;**
- **l'involontarietà della disoccupazione in quanto non determinata dal comportamento del lavoratore.**

I requisiti e le condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione sono i seguenti:

- **stato di disoccupazione;**
- **possesso del requisito di 2 anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione nel biennio precedentemente la domanda;**
- **conservazione di una residua capacità lavorativa;**
- **presentazione della domanda.**

A partire dal 1° gennaio 2008, l'indennità spetta nella misura del 60% della retribuzione media lorda per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi seguenti e al 40% per i restanti. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione (art. 1, c. 25 e 26 L. 247/2007).

L'indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l'esatto numero di giorni (28 o 29).

A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all'indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia).

Il disoccupato che percepisce l'indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all'assegno per il nucleo familiare.

A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

La domanda va redatta sull'apposito modulo DS21 reperibile presso le sedi Inps, allegando:

- la dichiarazione per le detrazioni d'imposta richieste;
- la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l'impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l'immediata disponibilità all'attività lavorativa.

Si ha diritto all'indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un'attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l'interessato ha diritto all'indennità solo se l'attività non riveste carattere di continuità e professionalità.

Indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti

La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda. L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile, per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo.

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

- avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione);
- avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento.

Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).

La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione**. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 30% della retribuzione di riferimento con i limiti di importo massimo previsti. A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35 % della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate.

Novità introdotte dal DL N. 185/08

Come già precedentemente esposto, il *DL n. 185/08 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2*, ha introdotto nuove possibilità di accesso agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori delle aziende in crisi, e nuove forme di tutela per categorie in precedenza esclusi. Ricordiamo che, in particolare, l'art 19 del DL n. 185/08 ha esteso l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai **lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIG ordinaria o speciale; ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali**. Inoltre, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 agli **apprendisti sospesi** per crisi aziendali, o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro potranno usufruire dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Altra novità prevista dal decreto in oggetto è che **il sistema degli enti bilaterali eroghi ad apprendisti, lavoratori somministrati e discontinui una quota integrativa pari almeno alla misura del 20% fino a concorrenza delle risorse disponibili**.

Spetta ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale. È stato chiarito che nessuna discriminazione avverrà sulla base dell'iscrizione o meno agli Enti bilaterali.

Per potere accedere occorre che i lavoratori debbano possedere i requisiti contributivi previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione (52 settimane nel biennio precedente la sospensione) La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.

I lavoratori devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Infine i **Centri per l'impiego** comunicano tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni alle agenzie per il lavoro, i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato.

Infine, sempre in via sperimentale per il triennio 2009-2011, ai **collaboratori coordinati e continuativi a progetto** sarà liquidata un'indennità forfettaria in un'unica soluzione pari al 10 % del reddito percepito l'anno precedente in caso di fine lavoro

Il requisito fondamentale, per accedere a questa forma di sostegno, è quello di essere iscritto in via esclusiva **alla gestione separata presso l'INPS**, sono esclusi, pertanto, coloro che possono vantare altre forme di previdenza obbligatoria.

Inoltre:

- il collaboratore a progetto deve aver operato in regime di monocommittenza;
- deve aver conseguito l'anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro;
- nell'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente.

GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Il **LAVORATORE** è chiamato a:

1. Rendere all'Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro **debitamente sottoscritta** o a un percorso di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è parte integrante del modello di domanda (**modello DS/Sosp**);
2. Presentare, **entro venti giorni** dall'inizio della sospensione, la domanda alla sede Inps competente. In caso di ritardata presentazione l'indennità decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Di seguito uno schema grafico che può aiutare a sintetizzare gli adempimenti del lavoratore e del datore del lavoro:



Fonte: www.uila.eu/public/newsletters/lavoratori_sospesi_crisi_aziendali.pdf

La procedura è accentrata al livello regionale, su questo punto ci soffermeremo successivamente.

4. IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Il **datore di lavoro** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

La sua posizione è molto complessa per la compresenza di situazioni attive e passive, di diritti e obblighi corrisposti e correlati con quelli del lavoratore. La forma di tali poteri è del tutto libera, potendo assumere sia la forma orale che quella scritta attraverso l'emanazione di circolari o ordini di servizio.

Il complesso dei **poteri del datore di lavoro** viene sintetizzato nell'espressione potere direttivo, che consiste in un insieme di facoltà nei confronti dei lavoratori subordinati quali vigilanza, controllo e potere disciplinare.

Gli **obblighi del datore di lavoro** di lavoro sono essenzialmente:

- **Obbligo di corrispondere il trattamento economico e normativo** dovuto e cioè la retribuzione (art. 2099 c.c.), con i relativi accessori, e di provvedere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dal contratto collettivo;
- **Obbligo di sicurezza;**
- **Obbligo di tutelare la riservatezza dei lavoratori;**
- **Obbligo di informazione nei confronti del prestatore di lavoro** (al quale devono essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto paga ecc.), e nei confronti del sindacato che deve essere informato non solamente sul rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ma anche sulla gestione complessiva dell'impresa;
- **Obbligo di accertamenti sanitari** prima dell'assunzione o in costanza di rapporto nei casi in cui la legge ne preveda la sorveglianza obbligatoria.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

L'articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, prevede che i **datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti.**

A norma del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 "**Comunicazione obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti**", a partire dal 1° marzo 2008 è istituita la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie, in attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06). L'evoluzione normativa conduce verso la "digitalizzazione" del collocamento attraverso nuove modalità di denuncia dei rapporti di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni), che devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

Il Sistema Informatico per le **Comunicazioni Obbligatorie** costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati.

Le comunicazioni obbligatorie sono quelle informazioni che *tutti i datori di lavoro*, pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere al **Centro per l'Impiego** competente per territorio in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, modifica e cessazione di un rapporto di lavoro.

Oltre all'obbligo di invio telematico sono previste:

- l'estensione dell'obbligo di comunicazione a *tutti i datori di lavoro* (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative;
- l'ampliamento dell'obbligo di comunicazione per tutte le circostanze che possono modificare il rapporto di lavoro in corso di svolgimento;
- la *pluriefficacia* della comunicazione: il nuovo Sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'impiego (CPI), all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Non sarà più necessario, infatti, inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello.

Il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie è basato su un insieme di informazioni e dizionari standard. Per garantire il funzionamento dell'intero sistema, l'aggiornamento degli standard avviene secondo regole precise, concordate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale insieme alle Regioni. Gli standard, utilizzati in modo uniforme sul territorio nazionale, consentono di gestire le comunicazioni attraverso il sistema applicativo scelto

dalle Regioni e Province Autonome e di condividere le informazioni in modo semplice ed efficace.

Gli Standard delle Comunicazioni Obbligatorie sono: i dati e le informazioni contenute nei modelli, i *dizionari terminologici*¹ per la classificazione di alcune informazioni ritenute cruciali e le modalità tecnologiche per lo scambio dei modelli telematici inviati dai datori di lavoro.

Le comunicazioni inoltrate per via telematica saranno raccolte e archiviate in una **banca dati** dove potranno essere consultate dai vari soggetti abilitati a seconda della loro competenza e visibilità sui dati. **Il database sarà utilizzato, inoltre, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per avere statistiche in tempo reale sull'andamento del mercato del lavoro.**

La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Regioni e Province Autonome devono in ogni caso assicurare che i soggetti obbligati ed abilitati accedano ai servizi informatici da un unico punto di accesso

In via transitoria, così come previsto dall'art. 8 del citato DM, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un dominio per consentire l'invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito www.lavoro.gov.it l'elenco ufficiale e l'indirizzo dei servizi informatici.

L'obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che potranno effettuare le comunicazioni anche con modalità diverse, purché atte a documentare la data certa di trasmissione. Anche per questi ultimi, infatti, vale il principio secondo il quale, indipendentemente dal mezzo prescelto, la comunicazione deve contenere la "data certa" di trasmissione.

Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell'utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica al servizio fax server messo a disposizione dal Ministero del la-

¹ Sono definiti "dizionari terminologici" quelle tabelle di dati, contenenti informazioni precodificate, che devono essere obbligatoriamente compilate dai datori di lavoro per la comunicazione. Nei campi previsti non è possibile inserire testo libero, ma bisogna scegliere tra i valori presenti in tabella. Un esempio che vale tra tutti è il dizionario dei settori economici: per queste informazioni il datore di lavoro deve descrivere il settore di appartenenza scegliendolo dalla tabella specifica. In questo modo è possibile individuare correttamente l'attività aziendale e creare un sistema per il monitoraggio del mercato del lavoro. Grazie all'utilizzo dei dizionari è possibile strutturare al meglio le informazioni statistiche provenienti dalle comunicazioni obbligatorie.

avoro e della previdenza sociale o dalle Regioni, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile.

Gli utenti del Servizio Informatico CO sono genericamente indicati come soggetti abilitati; una ulteriore specificazione può essere fatta distinguendo tra i **soggetti obbligati** a presentare la comunicazione e gli **intermediari**.

Sono **soggetti obbligati**: i datori di lavoro privati; gli Enti pubblici economici; le Pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di somministrazione.

Gli **intermediari**, invece, sono soggetti abilitati che possono effettuare le comunicazioni obbligatorie in nome e per conto dei datori di lavoro: consulenti del lavoro; avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, qualora abbiano dato comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro del territorio in cui intendono svolgere l'attività; servizi istituiti presso le Associazioni di categoria per le aziende artigiane, nonché per le altre piccole aziende, anche in forma cooperativa; associazioni di categoria delle imprese agricole; associazioni di categoria dei datori di lavoro agenzie per il lavoro. soggetti promotori di tirocini.

Per accedere al servizio e realizzare la comunicazione, devono necessariamente accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (le agenzie di somministrazione fanno riferimento all'ubicazione delle sedi operative).

Il nuovo sistema di accreditamento telematico relativo all'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro ha tra i suoi vantaggi quello di attivare un processo di **semplificazione amministrativa**.

Tale strumento, infatti, consente di combattere gli eccessi di burocratizzazione: è un sistema *interoperabile* che permette con un solo click di mettere in rete le informazioni.

Attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie on line sarà possibile semplificare le procedure amministrative e ridurre sensibilmente i tempi e i costi di trasmissione: con un'unica comunicazione, infatti, sarà possibile assolvere a tutti gli obblighi di comunicazione anche nei confronti degli enti previdenziali e dei centri per l'impiego.

Per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione si applicano le sanzioni contemplate dal D.Lgs. 276/2003 (art. 19) anche se formalmente riferite all'obbligo di comunicazione contestuale all'assunzione.

In particolare, è prevista per ogni lavoratore interessato, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500

in caso di omessa comunicazione preventiva dell'assunzione, e la sanzione da € 100 a € 500 in caso di omessa comunicazione di modifiche del rapporto di lavoro².

Va inoltre segnalato che la violazione dell'obbligo di effettuare la comunicazione unica può dare luogo anche ad una fattispecie di lavoro nero e irregolare, nel qual caso scattano le più severe misure repressive previste dal D.L. 223/2006, con In. L. 248/2006, e dal D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a comunicare con la suddetta dichiarazione la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che, per beneficiare dei trattamenti previdenziali di sostegno al reddito (come previsto con il decreto anticrisi) dovranno rendere una dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) ad una nuova occupazione.

IL DATORE DI LAVORO E LA DECADENZA DAL SOSTEGNO AL REDDITO DEL LAVORATORE

Se il lavoratore accetta inizialmente la proposta di lavoro, ma successivamente rifiuta la stipula del contratto di lavoro o si dimette durante il periodo di prova, salvo dimissioni motivate per giusta causa, l'obbligo di accettazione dell'offerta non si considera rispettato quindi con l'art. 19, comma 10, del Decreto Legge 185/2008 (conv. In Legge 2/2009) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del **datore di lavoro**, fatti salvi i diritti già maturati, anche nel caso in cui rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità.

I responsabili dell'attività formativa, le agenzie o i **datori di lavoro devono comunicare direttamente all'INPS e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere considerati decaduti dai trattamenti previdenziali**. A seguito di diretta comunicazione, l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati (art. 1quinquies, co.1bis-1quater, D.Lgs. 249/2994, introdotti ex D.L. 68/2006, conv. In L.127/2006).

La sussistenza di impedimenti oggettivi, quali forza maggiore, congedi parentali, maternità, comporta una *deroga di carattere generale* all'obbligo di aderire alle offerte formative e di lavoro.

Ulteriore eccezione è contemplata quando l'attività lavorativa o formativa non soddisfi i requisiti di distanza e col-

² È stata abrogata la norma in base alla quale potevano essere ammessi al pagamento di una sanzione ridotta i datori di lavoro che, avendo omesso le comunicazioni obbligatorie, avevano successivamente provveduto spontaneamente ad effettuarle (art. 19, co. 5, D. Lgs. 276/2003, abrogato dalla L. 296/2006, art. 1, co.5)

legamento previsti dal D.Lgs. 249/2004 (l'attività, oggetto dell'offerta deve svolgersi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50Km dal luogo di residenza del lavoratore). In limine, l'offerta formativa deve essere inoltre congrua alle competenze e qualifiche possedute dal lavoratore.

5. IL RUOLO DELL'INPS

L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi.

L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale.

L'INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte le **prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto** e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.

Gestisce anche la **banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** che permette di fruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

L'INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e, in questo ambito, si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende; dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi; della denuncia del rapporto di lavoro domestico; del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo.

Fanno anche parte dell'attività dell'Istituto: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; l'emissione dei modelli di certificazione fiscale.

L'INPS NEL DECRETO ANTI-CRISI

Le attività di assistenza che l'INPS svolge sono sempre più numerose.

Nel 2008 più di 2 milioni di cittadini italiani hanno beneficiato di uno dei diversi strumenti di sostegno **al reddito e di difesa retributiva, tra indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità, prestazioni a sostegno del reddito familiare**. Particolarmente rilevante è l'incremento relativo alle domande per trattamenti di disoccupazione ordinaria (+40,56% nel 2008 rispetto al 2007).

L'incremento registrato nei primi due mesi dell'anno in corso (+46%) sembra quindi confermare la tendenza in atto già dallo scorso anno. Un discorso a parte merita l'intervento della cassa integrazione guadagni, direttamente collegata alla crisi economica che stiamo attraversando. In particolare, non può non evidenziarsi la crescita del 97%

circa delle ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione ordinaria tra il 2007 ed il 2008, a fronte della sostanziale stabilità delle ore autorizzate per Cassa integrazione guadagni straordinaria (+1,24%). Nelle nuove aree di sostegno al reddito l'INPS è chiamato ad assumere un nuovo impegno.

All'Istituto spetta di rendere effettiva e di portare a regime la rivoluzione in atto per la gestione degli ammortizzatori sociali.

La grave crisi economica e finanziaria che sta attraversando il nostro Paese sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale e sociale.

Per questo, come già esposto precedentemente, il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha previsto un potenziamento ed un'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

All'INPS è stata affidata la gestione della **banca dati dei percettori** ed è stato chiesto di contribuire a rendere effettiva la regola **che subordina la percezione del sostegno al reddito alla immediata disponibilità a un lavoro o a un percorso formativo**; regola che, pur da tempo esistente nell'ordinamento, era rimasta sulla carta.

Il recente accordo tra Stato e Regioni sui nuovi ammortizzatori sociali (la cassa integrazione in deroga) affida sempre all'Istituto il ruolo centrale di **monitoraggio** e di acceleratore sulle procedure in atto che si svolgono con il contributo di soggetti diversi (Stato e Regioni), fondi diversi, di fronte ai quali la precisa rendicontazione e la celere evasione delle pratiche sarà di vitale importanza.

Ricordando che l'Istituto ha l'onere di comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, si sottolinea che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli derivanti dal pagamento degli assegni al nucleo familiare. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare – con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002, e alla sede dell'INPS territorialmente competente – la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi

dei lavoratori interessati. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente, nei termini previsti. In base all'articolo 19, comma 8, della legge L.2/2009, "le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione".

Ci sono due importanti novità:

- il pagamento anticipato che l'INPS può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all'Istituto;
- l'invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.

L'impresa interessata dovrà quindi:

- presentare telematicamente domanda all'Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it.
- presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione.

La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:

- requisiti formali della domanda;
- esistenza di adeguata capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
- per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell'articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro);
- i requisiti soggettivi.

Verificato quanto sopra la sede darà luogo all'anticipazione delle relative prestazioni. A fini cautelativi, per evitare even-

tuali indebiti, l'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l'azienda, mancando i prescritti requisiti. Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell'autorizzazione, da provvisoria in definitiva. Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall'impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.

Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni devono trasmettere all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l'elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione tra INPS e singola Regione. A tal riguardo si richiama l'accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra INPS e Regioni ai fini e con l'obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.

6. IL RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Con il conferimento di **funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali** in materia di mercato del lavoro il vecchio collocamento, ormai residuale come canale di incontro tra domanda e offerta di lavoro, cambia gestione e obiettivi per trasformarsi in un servizio alle imprese e ai lavoratori per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale riforma ha incidenza però anche sul sistema dell'orientamento e della formazione professionale che devono e possono integrarsi con il nuovo servizio, anche in considerazione del fatto che le competenze sono ricondotte per tutti e tre i settori al livello regionale e sub regionale.

Il decentramento dei servizi per il lavoro rappresenta quindi il primo provvedimento connesso al più generale ambito del nuovo assetto istituzionale che si vuole dare allo Stato italiano.

Con il **decreto legislativo 469/97** vengono attribuite alle Regioni le competenze relative al collocamento ed alla gestione del mercato del lavoro nonché alle politiche attive del lavoro.

Il processo innescato dalla legge n. 59/97 detta "Bassanini" consente di ricongiungere queste attribuzioni a quelle finora separate (e tradizionalmente ascritte alla titolarità regionale) della formazione professionale. Quindi il progetto di costruzione dei servizi per il lavoro si intreccia con la ridefinizione delle politiche del lavoro e del loro rapporto con le politiche formative e con l'intero sistema educativo.

A questo riguardo un importante punto di riferimento di carattere normativo è rappresentato dalla legge 196/97, nota come "**pacchetto Treu**" "**norme materia di promozione dell'occupazione**", attuativa dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996. In realtà questa Legge non interviene direttamente sul tema dei servizi per il lavoro, rimandati agli sviluppi della "Bassanini". Vengono però introdotti nuovi istituti, come il lavoro interinale, delineate modalità rinnovate per l'esercizio di strumenti già esistenti come l'apprendistato, i Cfl ed i tirocini, nonché individuati i principi guida della riforma della legge 845/78 che, nei fatti, definiscono un ambito strategico nel quale collocare il progetto per i servizi al lavoro.

Il **Decreto legislativo 469/97** avvia un radicale processo di riforma dei Servizi per l'impiego e ridisegna le competenze dei soggetti deputati alla gestione di tali servizi. Le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro ven-

gono conferiti alle Regioni ed alle Province al fine di avvicinare ed adeguare sempre più le politiche per l'occupazione alle necessità di ciascuna realtà territoriale, attraverso una integrazione attiva con il sistema scolastico, della formazione professionale e dello sviluppo locale.

Al Ministero del Welfare viene riservata la competenza in ordine alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione del **Sistema informativo lavoro (SIL)** ed al ruolo di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle politiche del lavoro. Le rigide e burocratiche regole su cui si basava l'impianto del vecchio collocamento, finalizzate a garantire la parità di accesso dei lavoratori alle occasioni di lavoro, vengono definitivamente mandate in soffitta per essere sostituite da meccanismi di gestione finalizzati a favorire, sempre più e sempre meglio, l'incontro della professionalità del lavoratore con le esigenze produttive delle aziende. La regola della richiesta numerica, introdotta dalla legge 264/49 e confermata dalla legge 300/70, già ridimensionata prima dalla legge 223/91 e poi dalla legge 608/96, viene completamente sostituita dalla facoltà di scelta nominativa, riconosciuta alle aziende, per tutti i lavoratori da assumere. L'avviamento numerico permane solo, con le modalità previste dalla legge 56/87, per le assunzioni presso gli Enti pubblici per le qualifiche che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo.

I vecchi Uffici di collocamento, deputati a svolgere essenzialmente un ruolo di gestione burocratico-amministrativo, vengono sostituiti dai **Centri per l'Impiego** con compiti, chiamati a svolgere un ruolo attivo di orientamento e di consulenza per i soggetti che tentano l'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di promozione delle politiche attive del lavoro, ossia di interventi finalizzati ad aumentare la nascita di nuove attività produttive. La necessità di canalizzare i nuovi Centri per l'Impiego su servizi reali finalizzati all'inserimento lavorativo viene rafforzata dall'impostazione del Decreto legislativo 181/2000, modificato dal Decreto legislativo 297/2002: l'eliminazione delle liste di collocamento, la nuova definizione dello "stato di disoccupazione", **l'attività di orientamento, la promozione di iniziative di reinserimento lavorativo o di formazione/riqualificazione professionale**, infatti, rappresentano gli strumenti attraverso i quali i Servizi per l'impiego calibrano una efficace strategia di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I SERVIZI EROGATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

La Legge, nel recepire la delega di funzioni, delinea il nuovo sistema regionale dei servizi per l'impiego, quale strumento per favorire l'incontro domanda offerta di lavoro, l'occupabilità, le pari opportunità di accesso al lavoro e l'in-

tegrazione tra scuola, formazione professionale e lavoro, affidando alle province il compito di esercizio effettivo dei servizi per l'impiego.

Le Regioni gestiscono il collocamento, ordinario e speciale (agricolo, dello spettacolo, obbligatorio, dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, dei lavoratori domicilio, dei lavoratori domestici) ed effettuano l'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione oltre che la preselezione incontro domanda e offerta di lavoro e le iniziative volte ad incrementare l'occupazione.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di lavoro alle Province, i nuovi CPI (distribuiti, sulla base di bacini provinciali non inferiori a 100.000 abitanti) svolgono, oltre alle **funzioni amministrative dello stato di disoccupazione, attività finalizzate al miglioramento dell'occupabilità e dirette a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in cerca di occupazione, attraverso percorsi di orientamento e attività di incontro domanda e offerta di lavoro**. È un nuovo profilo quello offerto dai CPI che intendono, in tal modo, rispondere ai repentini mutamenti del mercato del lavoro, adeguando le proprie offerte alle necessità dell'utenza, aiutando chi cerca occupazione ad inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro, chi la offre, a trovare professionalità adeguate alle proprie esigenze, ma soprattutto, permettendo al nostro territorio di svilupparsi. Le nuove sedi territoriali dei CPI sono aperte all'intera utenza e rappresentano il punto di incontro tra studenti, giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati, fasce deboli ed imprese.

I servizi offerti dai CPI sono i seguenti:

- **Accoglienza di primo livello:** Consente all'utente di conoscere tutti i servizi erogati dai CPI indirizzandolo in modo mirato al bisogno espresso indicando le modalità ed i tempi di accesso ai servizi. Si tratta di colloqui info-orientativi finalizzati a: esplorare la richiesta dell'utente; acquisire/aggiornare la posizione anagrafica e curricolare; identificare i bisogni dell'utente; inviare, laddove è necessario, ad altri servizi offerti dalla struttura. Questa prima fase costituisce un momento fondamentale per decodificare i bisogni, spesso latenti o inespressi, dell'utente
- **Accoglienza di secondo livello:** È diretta a realizzare percorsi individualizzati sostenendo e facilitando i processi di scelta e di transizione professionale e lavorativa, guidando l'utente nella costruzione di un progetto professionale o lavorativo. In tal senso, vengono concordati con l'utente gli obiettivi di lavoro e le modalità di realizzazione, sottoscrivendo un *patto di servizio*.
- **Informazione orientativa:** Si propone di incrementare e rafforzare la competenza, relativamente alla ricerca auto-

noma delle informazioni e alla fruizione delle fonti informative. Questo servizio mira a fornire conoscenze e strumenti per facilitare il reperimento di informazioni sulle opportunità esistenti (istruzione, formazione, lavoro e professioni). Inoltre, promuove la capacità di lettura e gestione delle fonti informative in rapporto al proprio progetto di sviluppo personale e professionale.

- **Consulenza orientativa:** È un servizio specialistico e variamente articolato, realizzato attraverso una serie di colloqui individuali, mirati a supportare l'utente nella riorganizzazione delle proprie risorse, nell'ottica dell'inserimento lavorativo. L'intervento di consulenza non ha lo scopo di fornire soluzioni, bensì di consentire l'elaborazione di strategie realistiche e funzionali all'attuazione del proprio progetto professionale, in relazione a sé e al mercato del lavoro.
- **Il bilancio di competenze:** È un servizio specialistico e variamente articolato, realizzato attraverso una serie di colloqui individuali, mirati a supportare l'utente nella riorganizzazione delle proprie risorse, nell'ottica dell'inserimento lavorativo. Con esso si mira a definire con maggiore consapevolezza, capacità, competenze ed aspirazioni professionali al fine di progettare percorsi professionali soddisfacenti attraverso la ricostruzione di vita della persona con particolare riferimento alle sue esperienze lavorative pregresse. Si tratta di un intervento strutturato di consulenza ed orientamento.
- **Accompagnamento all'inserimento lavorativo:** È il servizio che si occupa di: valutare l'occupabilità dell'utenza e definirne il percorso di potenziamento; accompagnare l'utente nella realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo attraverso l'erogazione di tirocini formativi e di orientamento attuati presso strutture private presenti sul territorio e monitorati da un tutor del CPI.
- **Incontro domanda/offerta di lavoro:** Il servizio è finalizzato a favorire l'occupazione attraverso l'incontro tra la disponibilità e le caratteristiche del lavoratore e le esigenze e richieste delle aziende, al fine di agevolare l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro. Ciò attraverso un'intervista mirata al lavoratore diretta a raccogliere la sua disponibilità lavorativa; una verifica della compatibilità delle caratteristiche dell'utente con il profilo professionale richiesto dall'azienda; la preselezione dei candidati attraverso colloqui ed infine l'invio dei nominativi selezionati e dei rispettivi curricula alle aziende interessate.
- **Assistenza alla creazione di impresa:** Questo servizio si propone come consulenza per tutti coloro che desiderano intraprendere l'attività imprenditoriale. Le attività, in questo caso, vengono condotte da consulenti di impresa e del lavoro i quali forniscono i necessari chiarimenti di tipo normativo e fiscale.

- **Collocamento mirato dei lavoratori disabili:** A seguito del nuovo assetto regionale dei Servizi all'impiego anche la gestione del collocamento obbligatorio compete alle Regioni che vi devono provvedere, attraverso la tenuta degli elenchi dei lavoratori disabili da avviare agli impieghi e la promozione dell'occupazione di tali lavoratori in attività confacenti secondo i principi del "collocamento mirato" introdotti dalla L. 12-03-99, n. 68 che ha riformato l'originaria disciplina contenuta nella L. 482/68.

POLITICHE DEL LAVORO: MUTAMENTI DA POLITICHE PASSIVE AD ATTIVE

A partire dal decennio degli ottanta, gli interventi in materia di politica del lavoro sono andati incontro a profonde modificazioni.

In questi anni si è verificato un passaggio da politiche di tipo regolativo e assistenziale, volte principalmente a garantire una equa ripartizione delle opportunità di lavoro, ad erogare misure di protezione sociale e di salvaguardia del reddito, alle cosiddette **politiche attive del lavoro**, finalizzate a favorire l'incontro tra domanda e offerta, nonché sostenere i soggetti più deboli del mercato del lavoro (giovani, donne, cassintegrati, disoccupati di lunga durata). Si tratta di politiche che operano secondo logiche opposte a quelle tradizionali: le politiche passive e garantiste, che mirano alla tutela del posto di lavoro, svolgono un ruolo essenzialmente di ammortizzatore sociale di breve periodo, tendono a ridurre la disoccupazione ma non mirano direttamente a far uscire il lavoratore dalla posizione di marginalità in cui si trova.

Le politiche attive vanno ad incidere sulla struttura del mercato del lavoro con interventi che si propongono di migliorare la possibilità di inserimento dei lavoratori, sia innalzando il livello di formazione e la qualificazione. Esse corrispondono a tutte le iniziative messe in atto dalle istituzioni per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo, inteso sia come lavoro dipendente sia come autoimpiego e quindi creazione di nuova imprenditorialità.

Le politiche attive si differenziano dalle politiche passive perché, mentre queste ultime mirano a ridurre il disagio sociale connesso alla disoccupazione attraverso misure di supporto come il sostegno al reddito, quelle attive tendono ad inserire o reinserire nel mercato del lavoro coloro che ne sono esclusi.

Coerentemente con l'agenda di Lisbona e la Strategia Europea per l'Occupazione (SEO), le politiche attive del lavoro sono articolati in quattro obiettivi fondamentali (i cosiddetti pilastri SEO):

- occupabilità: accresce la capacità di trovare lavoro;
- imprenditorialità: sviluppare lo spirito imprenditoriale;
- adattabilità: favorire l'adeguamento ai mutamenti del mercato del lavoro;
- pari opportunità: rafforzare le politiche di uguaglianza delle opportunità per tutti.

Nel 2003 la SEO è stata riformata ed in sostituzione dei quattro pilastri iniziali sono stati individuati tre nuovi grandi obiettivi:

- raggiungere la piena occupazione;
- migliorare la qualità e la produttività del lavoro;
- rafforzare la coesione e l'inclusione sociale.

Il cambiamento delle politiche comporta:

- abrogazione delle liste di collocamento ordinarie e speciali;
- abolizione del tesserino di disoccupazione;
- abolizione del libretto di lavoro;
- introduzione scheda anagrafica e professionale per l'istituzione dell'elenco anagrafico;
- assunzione nominativa da parte di aziende ed enti pubblici economici per tutti i disoccupati

La distinzione tra politiche passive e politiche attive mette infatti in evidenza la volontà di incidere sul mercato del lavoro ma anche di mutare il modo di intendere il lavoratore, il quale, da destinatario passivo di alcune misure tese a tutelarne, diviene agente attivo.

Attivo nella ricerca, significa:

- **definire in modo chiaro il proprio obiettivo professionale;**
- **cercare informazioni sulle professioni scelte;**
- **mettersi in cerca di lavoro con strumenti adeguati.**

Non si interviene solo sul versante della domanda, ma anche su quello dell'offerta, promuovendone la qualificazione e la capacità di attivazione sul mercato del lavoro attraverso:

- le inserzioni;
- il curriculum vitae;
- la lettera di accompagnamento;
- l'auto candidatura;
- il colloquio di selezione;
- la ricerca delle informazioni;
- il contatto personale.

Nella normativa inerente l'erogazione dei trattamenti in deroga, sia la prima concessione che la proroga dei benefici, è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi "patti di servizio" presso i centri per l'impiego competenti per territorio.

I lavoratori destinatari delle somme di sostegno del reddito, perdono il diritto a qualsiasi erogazione (fermi restando i diritti maturati) nel caso in cui rifiutino la sottoscrizione del patto di servizio.

Il Patto di servizio è uno "strumento regolatore e contrattuale" che codifica diritti e doveri, in pratica è una specie di contratto in cui entrambe le parti formalizzano il reciproco impegno: i Centri per l'Impiego si impegneranno ad erogare un servizio efficiente e di qualità, e il fruitore sarà responsabilizzato nel fare, del servizio di cui gode, un prezioso mezzo per l'occupazione, ad impegnarsi per portare a buon fine i servizi che il CPI gli mette a disposizione.

Il disoccupato dovrà, quindi, porsi in un'ottica di vivace partecipazione ai percorsi di reinserimento, e dovrà dimostrare un comportamento attivo nel rispettare i servizi che gli vengono offerti. Le aziende sono obbligate a rispettare i termini con cui hanno fatto ricorso al CPI: dalla tipologia contrattuale offerta, all'effettivo inserimento lavorativo, dalla ricerca di personale stagista alla sua assunzione.

Il Centro dell'impiego entro 5 giorni, dovrà comunicare i nominativi dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all'occupazione a tutte le Agenzie per il lavoro e agli altri soggetti accreditati secondo gli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 276/2003.

L'ottica del Patto di Servizio è stabilire un rapporto di reciproco rispetto tra chi fruisce dei servizi dei CPI e chi li eroga, in modo da portare il sussidio di disoccupazione ad essere più che una specie di "pensionamento"

precoce, una tutela efficace e una corsia preferenziale per il reinserimento occupazionale, tale accordo "concretizza la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dell'utente, rendendolo responsabile partecipe di un percorso condiviso.

Al Patto di Servizio segue il PAI, piano di azione individuale, che prevede l'accompagnamento dell'utente alla formazione o all'inserimento lavorativo attraverso percorsi di crescita e riqualificazione professionale.

Il PAI è un **monitoraggio del percorso di orientamento** in cui sono contemplate delle attività concordate con l'utente che vengono svolte per raggiungere l'obiettivo condiviso all'inizio del percorso quindi o raggiungere una qualifica con un corso di formazione oppure inserirsi nel mondo del lavoro.

7. LE SEDI REGIONALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

CATANZARO

Il Decreto Legislativo 469/97 e la Legge Regionale 5/01 hanno assegnato alle Regioni e agli Enti Locali nuove funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, dando seguito a tale riforma, ha messo in funzione i Centri per l'Impiego nei comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato

L'obiettivo dei Centri per l'Impiego è quello di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli individui e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tale obiettivo si è tradotto concretamente nell'offerta di nuovi ed innovativi servizi oltre ai tradizionali adempimenti di tipo amministrativo.

I servizi attivati sono rivolti sia alle Persone che alle Imprese, e sono articolati sulla base di un percorso centrato sull'utenza che inizia con il Servizio Accoglienza/Informazione e termina con il Servizio Incontro Domanda/Offerta.

I SERVIZI:

- accoglienza e informazione
- bilancio di competenze
- incontro domanda / offerta
- orientamento alla creazione di impresa
- obbligo formativo
- sportello donna
- orientamento svantaggiati
- centro di ascolto disagio lavorativo

Nella provincia di Catanzaro i CPI sono ubicati a: **CATANZARO • LAMEZIA TERME • SOVERATO**

CPI CATANZARO

Sede: Via della Stazione 1 - 88100 Catanzaro Sala
Telefono e fax: Tel. 0961/750151 - Fax 0961/753627
E-mail: centroimpiegocz@provincia.catanzaro.it

Competenza territoriale: Albi, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa, Carlipoli, Cerva, Cicala, Propani, Fos-
 sato Serralta, Gimigliano, Girifalco, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Pentone, Pe-
 tronà, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia Marina, Sellia Superiore, Sersale, Settingiano,
 Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Sieri, Taverna, Tiriolo, Zagarise

E-mail: c.provengano@provincia.catanzaro.it

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Martedì</i>	-	15:00 - 17:00
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI LAMEZIA TERME

Sede: Corso Numistrano - 88046 Lamezia Terme
Telefono e fax: Tel. 0968/448644 - Fax 0968/21470
E-mail: centroimpiegolameziat@provincia.catanzaro.it

Competenza territoriale: Amato, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Gizzeria, Ia-
 corso, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera
 Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango D'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta,
 Soveria Mannelli.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Martedì</i>	-	15:00 - 17:00
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI SOVERATO

Sede: Via Chiarello, 14 - 88068 Soverato
Telefono e fax: Tel. 0967/25401 - Fax 0967/530184
E-mail: centroimpiegosoverato@provincia.catanzaro.it

Competenza territoriale: Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina Ionio, Sant'Andrea Apostolo Ionio, Satriano, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero, Vallefiorita.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Martedì</i>	-	15:00 - 17:00
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:30	-
<i>Sabato</i>	-	-

CROTONE

Il Decreto Legislativo 469/97 e la Legge Regionale 5/01 hanno assegnato alle Regioni e agli Enti Locali nuove funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

L'Amministrazione Provinciale di Crotona, dando seguito a tale riforma, ha messo in funzione i Centri per l'Impiego nei comuni di Crotona e Cirò Marina. L'obiettivo dei Centri per l'Impiego è quello di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli individui e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo si è tradotto concretamente nell'offerta di nuovi ed innovativi servizi oltre ai tradizionali adempimenti di tipo amministrativo. I servizi attivati sono rivolti sia alle Persone che alle Imprese, e sono articolati sulla base di un percorso centrato sull'utenza che inizia con il Servizio Accoglienza/Informazione e termina con il Servizio Incontro Domanda/Offerita.

I SERVIZI:

- accoglienza e informazione
- Orientamento e consulenza
- Diffusione e informazioni
- Promozione e inserimento lavorativo
- Mediazione domanda e offerta di lavoro
- Consulenza alle impresa
- Obbligo formativo
- Collocamento obbligatorio dei disabili
- Servizi per extra comunitari
- Servizi per over 45
- Servizi specifici per le donne
- Servizi specifici per i giovani
- Servizi EURES

Nella provincia di Catanzaro i CPI sono ubicati a: • **CROTONE** • **CIRÒ MARINA**

CPI CROTONE

Sede: Via M. Nicoletta, 251 - 88900 Crotone
Telefono e fax: Tel. 0962/901708 - Fax 0962/905597
E-mail: info.cpi.crotone@krlavoro.it

Competenza territoriale: Belvedere di Spinello, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Crotonei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Savelli, Scandale

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI CIRÒ MARINA

Sede: Via Parini, - 88811 Cirò Marina
Telefono e fax: Tel. 0962/31262 - Fax 0962/31262
E-mail: fiorentina.basile@krlavoro.it

Competenza territoriale: Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

UIBO VALENTIA

Il Decreto Legislativo 469/97 e la Legge Regionale 5/01 hanno assegnato alle Regioni e agli Enti Locali nuove funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

L'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, dando seguito a tale riforma, ha messo in funzione i Centri per l'Impiego nei comuni di Vibo Valentia e Serra San Bruno.

L'obiettivo dei Centri per l'Impiego è quello di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli individui e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo si è tradotto concretamente nell'offerta di nuovi ed innovativi servizi oltre ai tradizionali adempimenti di tipo amministrativo.

I servizi attivati sono rivolti sia alle Persone che alle Imprese, e sono articolati sulla base di un percorso centrato sull'utenza che inizia con il Servizio Accoglienza/Informazione e termina con il Servizio Incontro Domanda/Offerta.

I SERVIZI:

- accoglienza e informazione
- bilancio di competenze
- incontro domanda / offerta
- orientamento alla creazione di impresa
- obbligo formativo
- sportello donna
- orientamento svantaggiati
- centro di ascolto disagio lavorativo

Nella provincia di Catanzaro i CPI sono ubicati a: **UIBO VALENTIA - SERRA SAN BRUNO**

CPI UIBO VALENTIA

Sede: Via G. Fortunato - 89900 Vibo Valentia
Telefono e fax: Tel. 0963/547811 - Fax 0963/547819
E-mail: centroimpiegovibo@vibolabor.it

Competenza territoriale: Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Filogaso, Francica, Jonadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio D'Ippona, Sant'Onofrio, Spilinga, Stefanaceni, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI SERRA SAN BRUNO

Sede: Via Guardaboschi Mulè, 4 - 89029 Serra San Bruno (VV)
Telefono e fax: Tel. 0963/71222 - Fax 0963/71222
E-mail: centroimpiegoserra@vibolabor.it centroimpiegoserrasegreteria@vibolabor.it

Competenza territoriale: Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasa', Dinami, Fabrizia, Filadelfia, Francavilla An-
 gitola, Gerocarne, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzoni, Polia, San Ni-
 cola Da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Soriano Calabro, Spadola,
 Vallelonga, Vazzano

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CILO UIBO VALENTIA

Sede: MILETO - Via Ospedale
Telefono e fax: Tel. 0963/997681
Competenza territoriale: Mileto, Francica, Ionadi, San Costantino Calabro
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: ROMBIOLO - Via C. Marx 17
Telefono e fax: Tel. 0963/367058 - Fax: 0963/366293
Competenza territoriale: Rombiolo, Filandari, San Calogero
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: PIZZO - Vico I° Teatro
Telefono e fax: Tel. 0963/997692
Competenza territoriale: Pizzo
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: TROPEA - Via Marina Vescovado
Telefono e fax: Tel. 0963/997695
Competenza territoriale: Tropea, Drapia, Parghelia, Zaccanopoli, Zungri
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: NICOTERA - Via Tondo
Telefono e fax: Tel. 0963/997701
Competenza territoriale: Nicotera, Ioppolo
Orari: Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00

CILÒ SERRA SAN BRUNO

Sede: BRIATICO - Viale Stazione
Telefono e fax: Tel. 0963/997670
Competenza territoriale: Briatico, Zambrone
Orari: Mercoledì, Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: RICADI - Viale Stazione
Telefono e fax: Tel: 0963/997710
Competenza territoriale: Ricadi, Spilinga
Orari: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: LIMBADI - Viale Europa
Telefono e fax: Tel. 0963/85006 - 0963/85005
Competenza territoriale: Limbadi
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: LAMPAZZONE - Viale Stazione San Nicolò
Telefono e fax: Tel. 0963/663169
Competenza territoriale: Lampazzone
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00

Sede: FILADELFIA - Via F. Pujia
Telefono e fax: Tel. 0963/997685
Competenza territoriale: Filadelfia, Francavilla Angitola
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: MONTEROSSO CALABRO - Via Roma I° Traversa
Telefono e fax: Tel. 0963/325071
Competenza territoriale: Monterosso, Capistrano, Polia
Orari: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: SAN NICOLA - Via San Nicola da Crissa, Vallelonga
Telefono e fax: Tel. 0963/73174
Competenza territoriale: San Nicola da Crissa, Vallelonga
Orari: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Sede: FABRIZIA - Via O. Costa
Telefono e fax: Tel. 0963/314001
Competenza territoriale: Fabrizia, Mongiana
Orari: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sede: GEROCARNE - P.za Giovanni Paolo II°
Telefono e fax: Tel. 0963/356100 - 0963/356487
Competenza territoriale: Gerocarne
Orari: Lunedì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: NARDO DI PACE - Piazza Municipio
Telefono e fax: Tel. 0963/313231
Competenza territoriale: Nardodipace
Orari: Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: SORIANO - Piazza Municipio
Telefono e fax: Tel: 0963/351241
Competenza territoriale: Soriano Calabro, Sorianello, Pizzoni, Vazzano
Orari: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Sede: ACQUARO - Via II° Trav. Lucifero
Telefono e fax: Tel. 0963/353252
Competenza territoriale: Acquaro, Arena, Dasà, Dinami
Orari: Mercoledì, Giovedì dalle 9:00 alle 12:00

REGGIO CALABRIA

Il Decreto Legislativo 469/97 e la Legge Regionale 5/01 hanno assegnato alle Regioni e agli Enti Locali nuove funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

L'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, dando seguito a tale riforma, ha messo in funzione i Centri per l'Impiego nei comuni di Gioia Tauro, Locri, Caulonia.

L'obiettivo dei Centri per l'Impiego è quello di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli individui e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo si è tradotto concretamente nell'offerta di nuovi ed innovativi servizi oltre ai tradizionali adempimenti di tipo amministrativo.

I servizi attivati sono rivolti sia alle Persone che alle Imprese, e sono articolati sulla base di un percorso centrato sull'utenza che inizia con il Servizio Accoglienza/Informazione e termina con il Servizio Incontro Domanda/Offerta.

I SERVIZI:

- accoglienza e informazione
- bilancio di competenze
- incontro domanda/offerta
- orientamento alla creazione di impresa
- obbligo formativo
- sportello donna
- orientamento svantaggiati
- centro di ascolto disagio lavorativo

Nella provincia di Catanzaro i CPI sono ubicati a: **REGGIO CALABRIA • LOCRI • GIOIA TAURO**

CPI REGGIO CALABRIA

Sede: Via Torricelli Pescatori, 17 - 89100 Reggio Calabria
Telefono e fax: Tel. 0965/631311 - Fax 0965/631370
E-mail: cpi.rc@provincia.provincia.rc.it

Competenza territoriale: Circoscrizione centro, Circoscrizione S.Caterina, Archi, Tremulini, Ortì, Cannavò, Mosorofa, Modena, Sbarre, Gebbione, Gallina Pellaro Ravagnese Catona, Motta San Giovanni, S. Alessio D'Aspromonte, S. Stefano d'Aspromonte, Calanna, Laganadi, Cardeto

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	08:30 - 12:30	15:00 - 17:30
<i>Martedì</i>	08:30 - 12:30	-
<i>Mercoledì</i>	08:30 - 12:30	15:00 - 17:30
<i>Giovedì</i>	08:30 - 12:30	-
<i>Venerdì</i>	08:30 - 12:30	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI GIOIA TAURO

Sede: Via SS 111 Palazzo Bagalà - 89013 Gioia Tauro
Telefono e fax: Tel. 0966/562811 - Fax 0966/562819
E-mail: cpi.gioiatauro@provincia.rc.it

Competenza territoriale: Gioia Tauro; Candidoni; Feroletto della Chiesa; Laureana di Borrello; Maropati; Molo-chio; Oppido Mamertina; Rizziconi; Rosarno; S. Cristina D'Aspromonte; San Ferdinando; San Pietro di Caridà; Serrata; Taurianova; Varapodio.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI LOCRI

Sede: Piazza San Giovanni Bosco - 89044 Locri
Telefono e fax: Tel. 0964/481111 - Fax 0964/481110
E-mail: cpi.locri@provincia.rc.it

Competenza territoriale: Locri; Agnana Calabria; Antonimina; Ardore; Canolo; Ciminà; Gerace; Gioiosa Jonica; Grotteria; Mammola; Marina di Gioiosa Jonica; Martone; Portigliola; S. Giovanni di Gerace; S. Ilario dello Jonio; Siderno.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 16:30
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 16:30
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

COSENZA

Il Decreto Legislativo 469/97 e la Legge Regionale 5/01 hanno assegnato alle Regioni e agli Enti Locali nuove funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

L'Amministrazione Provinciale di Cosenza, dando seguito a tale riforma, ha messo in funzione i Centri per l'Impiego nei comuni di Cosenza, Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano e Paola.

L'obiettivo dei Centri per l'Impiego è quello di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli individui e di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo si è tradotto concretamente nell'offerta di nuovi ed innovativi servizi oltre ai tradizionali adempimenti di tipo amministrativo.

I servizi attivati sono rivolti sia alle Persone che alle Imprese, e sono articolati sulla base di un percorso centrato sull'utenza che inizia con il Servizio Accoglienza/Informazione e termina con il Servizio Incontro Domanda/Offerta.

I SERVIZI:

- accoglienza e informazione
- bilancio di competenze
- incontro domanda/offerta
- orientamento alla creazione di impresa
- obbligo formativo
- sportello donna
- orientamento svantaggiati
- centro di ascolto disagio lavorativo

Nella provincia di Catanzaro i CPI sono ubicati a: **COSENZA • CASTROVILLARI • CORIGLIANO CALABRO • PAOLA • ROSSANO**

CPI COSENZA

Sede: Contrada Vagliolise - 87100 Cosenza
Telefono e fax: Tel. 0984/825089 - Fax 0984/481110
E-mail: cpi.@provincia.cs.it

Competenza territoriale: Zumpano, Castrolibero, Castiglione Casentino, Carolei, Lappano, San Pietro in Guarano, Rende, Dipingano, Mendicino, Rovito, Trenta, Marano Principato, Marano Marchesato, Paterno Calabro, Cerisano, Spezzano della Sila, Celico, Casole Bruzio, Pedace, Rose.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI PAOLA

Sede: Viale dei Giardini - 87027 Paola (CS)
Telefono e fax: Tel. 0982/612555 - Fax 0982/621223
E-mail: cpipaola.@provincia.cs.it

Competenza territoriale: Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papisidero, Praia a Mare, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI CASTROVILLARI

Sede: Via Schiavello - Palazzo "La Polla", 38 - 87012 Castrovillari (CS)
Telefono e fax: Tel. 0981/480582 - Fax 0981/491693
E-mail: cpicastrovillari.@provincia.cs.it

Competenza territoriale: San Basile, Frascineto, Saracena, Morano Calabro, Civita, Firmo, Cassano allo Jonio, Lungro, San Lorenzo Bellizzi, Altomonte, Acquaformosa, San Lorenzo del Vallo, Terranova di Pollino, Cerchiara di Calabria, Spezzano Albanese, Francavilla Marittima, San Donato di Minea, Vigianello, Tarsia, Roggiano Gravina.

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

CPI CORIGLIANO CALABRO

Sede: Strada Provinciale, 45/49 ex Hotel Zagara - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Telefono e fax: Tel. 0983/885789 - Fax 0983/859694
E-mail: cpicorigliano.@provincia.cs.it

Competenza territoriale: Albidona, Alessandria, Amendolara, Canna, Cassano allo Jonio, Castoregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo Calabro, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, san Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia d'Epiro, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana

Orari di apertura al pubblico:

	<i>Mattina</i>	<i>Pomeriggio</i>
<i>Lunedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Martedì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Mercoledì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Giovedì</i>	09:00 - 12:00	15:00 - 17:00
<i>Venerdì</i>	09:00 - 12:00	-
<i>Sabato</i>	-	-

Si allegano qui di seguito alcuni esempi di adempimenti previsti per il datore di lavoro.

• *Fac simile di Sottoscrizione dell'Accordo Sindacale*

CIGS IN DEROGA
BOZZA ACCORDO SINDACALE
 (Accordo Quadro siglato tra Regione Calabria e Parti sociali
 il 4 maggio 2009;
 Decreto Interministeriale del 22 aprile 2009)

Luogo..... data.....

Sono presenti i signori:
 - per la ditta/società:

- per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente):

- per OO.SS.:

- per OO.SS.:

- per OO.SS.:

- per RSU/RSA:

Per l'Ente bilaterale (se presente):

i quali danno atto di essersi incontrati in data odierna per esaminare le cause che hanno indotto la società alla richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga e le modalità di gestione della stessa

PREMESSO CHE

La ditta/Società.....
 con sede legale a

Prov.....Cap.....
 e unità produttiva a.....
 Prov.....Cap.....
 Via.....n.....Tel.....Fax.....

esercente l'attività di.....
 CCNL applicato.....
 con n.....dipendenti,
 di cui n.....quadri, n..... impiegati, n..... operai, n..... apprendisti, n.....
 è costretta ad una contrazione dell'orario di lavoro a causa: (esplicitare in modo dettagliato)

.....

.....

.....

SI CONCORDA

al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGS per numero massimo di dipendenti dal al con le seguenti modalità: (esplicitare in modo dettagliato):

.....

.....

Per la ditta/società..... Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.....

.....

Per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro..... Per l'Ente Bilaterale.....

• *Modulo INPS per richiedere il Trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria*

INPS Mod. IG15/STR - COD. SR40

Integrazione salariale straordinaria (CIGS) - 1/2

ALL'UFFICIO INPS DI

CIGS proroga
 prima richiesta pagamento tramite Inps
 pagamento tramite azienda

A Dati relativi all'azienda e allo stabilimento (reparto o settore autonomo) interessato alla CIGS

DENOMINAZIONE AZIENDA

CODICE FISCALE **MATRICOLA**

LUOGO IN CUI ESERCI LA ATTIVITÀ

COMUNE **PROV.** **CAP**

N. TELEFONICO* **E-MAIL***

CELLULARE* **FAX***

B Dati relativi al decreto ministeriale di concessione

N. IDENTIFICATIVO DOMANDA

data decreto..... n. decreto.....

Emesso per:

CIGS ORDINARIA - Art. 101, Legge 223/91 (percepimento di indennità in caso di licenziamento)

Art. 1, comma 3, Legge 223/91 come sostituito dall'Art. 1, comma 4, Legge 451/98

Art. 1, comma 5, Legge 223/91 (lavoratori assorbiti)

Art. 3, comma 1, Legge 223/91 (provvedimenti concorsuali)

Art. 1, Legge 223/91 (liquidazione, conversione azienda)

Art. 3, comma 2, Legge 223/91 (provvedimenti concorsuali)

Art. 1, Legge 223/91 (liquidazione, conversione azienda)

Legge 416/81 Art. 35 Art. 37 (spedienti)

Art. 1, comma 2, Legge 223/91 (liquidazione, conversione azienda)

Art. 24, Legge 67/87 (spedienti)

Art. 1, comma 2, Legge 223/91 (liquidazione, conversione azienda)

Art. 4, comma 21, Legge 608/96

Art. 1, comma 3, Legge 223/91 come sostituito dall'Art. 1, comma 4, Legge 451/98 (liquidazione, conversione azienda) **PROROGA COMPLESSIVA**

Art. 7, comma 10 ter, Legge 238/83 (ammissione straordinaria con prosecuzione dell'orario di lavoro)

ALTRO (specificare).....

INPS Mod. IG15/STR - COD. SR40

Integrazione salariale straordinaria (CIGS) - 2/2

C Dati del trattamento straordinario concesso con decreto

PERIODO	PAGHA SETT. INTERESSE COLLAB. DADO	CONQU. CONTRATTUALI	PER SOSPENSIONE				PER FURZIONI				TOTALE COMPLESSIVO		
			OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI	N. GIORNI DA INTEGRARE				
DAI	AL	OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI	OPERAI	IMPREGIATI		
TOTALE													

D Dichiarazione di responsabilità del titolare / legale rappresentante dell'azienda

Conseguenze delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

- il trattamento di integrazione salariale decorre dal.....
- il lavoratore non ha avuto frode del trattamento ordinario di integrazione salariale nel periodo di intervento straordinario di cui al decreto oggetto della presente specifica.
- ciascun lavoratore ha un'anzianità lavorativa pari o superiore a 90 giorni alla data iniziale della prima concessione.
- è stato adottato il criterio di rotazione sì no

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'eventuale cambiamento.

data.....

.....
 firma e firma del titolare/legale rappresentante

Informativa sul trattamento dei dati personali
 (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 156, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e formati, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti e occasionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it. I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà compromettere l'opportunità o ritardare nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che a nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istituzione della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Fonte: www.sintesi.provincia.mantova.it

BIBLIOGRAFIA

- Banca Dati Iuris Data 2009
- Manuale di diritto del lavoro Ed. Simone 2009
- Fondazione studi consulenti del lavoro: ammortizzatori sociali, Guida al loro utilizzo di Pietro Mannari
- Focus Isfol: Crisi, misure e strategie a confronto di Paolo Ferri e Simona Moretti
- Interventi per lavoratori sospesi in caso di crisi aziendale di Luca Vichi

SITOGRAFIA

www.professionisti24.ilsole24ore.com

www.inps.it

www.previdenza.cgilombardia.it

www.consulentidellavoro.it-pdf-ebook

www.isfol.it

www.uila.eu/public/newsletters/lavoratori_sospesi_crisi_aziendali.pdf

www.sintesi.provincia.mantova.it

www.inps.it

<http://www.lavoro.gov.it/co>

www.italiannetwork.it

www.italialavoro.it

www.governo.it

Finito di stampare
nel mese di Dicembre 2009